

Da "lazio.controllo@cor-teconticert.it" <lazio.controllo@cor-teconticert.it>

A "comunepofi@pec.it" <comunepofi@pec.it>

Data mercoledì 11 gennaio 2023 - 09:43

ConTe. Notifica invio documento istruttorio Delibera n° 5-PRSE-2023, relativo all'ente Comune - POFI

Con la presente invitiamo a prendere visione del documento in allegato Delibera n° 5/PRSE/2023, dell'Ente Comune - POFI con protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0000143 - Uscita - 11/01/2023 - 09:42.

Il documento in oggetto, insieme ai suoi eventuali Allegati, riguarda i seguenti iter istruttori:

- **Esercizio:** 2021
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci, Schemi e allegati di bilancio armonizzato

- **Esercizio:** 2017
- **Fase:** Periodico
- **Adempimenti normativi:** D.Lgs 175 del 2016 (Organismi Partecipati)

- **Esercizio:** 2018
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

- **Esercizio:** 2020
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

- **Esercizio:** 2019
- **Fase:** Periodico
- **Adempimenti normativi:** D.Lgs 175 del 2016 (Organismi Partecipati)

- **Esercizio:** 2020
- **Fase:** Periodico
- **Adempimenti normativi:** D.Lgs 175 del 2016 (Organismi Partecipati)

- **Esercizio:** 2019
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

Si chiede di far pervenire qualunque documento di risposta da parte dell'ente tramite l'applicativo "CONTE:ISTRUTTORIA -> Procedimento istruttorio EETT".

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

Allegato(i)

Del-n-5-2023-PRSE_Comune_di_Pofi_Rend._2018-21_signed_signed_signed_Marcato_Marcato.pdf (699 KB)

Comune di POFI (FR)

Arrivo

Prot. N°0000314 del 11-01-2023

Cat. 4 Classe 1





Deliberazione n. 5/2023/PRSE
Comune di Pofi (FR)
rendiconti 2018-2021

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Vanessa PINTO	Consigliere
Ottavio CALEO	Primo referendario relatore
Marinella COLUCCI	Primo referendario
Giuseppe LUCARINI	Primo referendario

nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;
visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;
visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;
visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);
vista la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
vista la l. 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;
viste le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Pofi (RM) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2018-2020;

viste la richiesta istruttoria della Sezione n. 3818 del 13 luglio 2022, la risposta trasmessa dall'ente il 20 ottobre 2022 (prot. Cdc. n. 6511) e la documentazione allegata nonché le integrazioni pervenute il 21 novembre 2022 (prot. Cdc. nn. 7655 e 7656) e il 22 novembre 2022 (prot. Cdc. nn. 7681 e 7682);

vista l'ordinanza n. 43/2022 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

udito il relatore Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2020 del Comune di Pofi (FR), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate cui l'ente ha fornito riscontro il 20 ottobre 2022 e ulteriori integrazioni documentali il 21 e il 22 novembre 2022; si è, inoltre, tenuto conto dei dati di rendiconto 2021 disponibili in BDAP.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla Bdap"*.

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l'ente, il magistrato ha deferito la questione al Collegio in ragione di irregolarità contabili e criticità finanziarie riferibili ai seguenti aspetti:

- andamento delle riscossioni, sfioramento dei parametri di deficitarietà strutturale e gestione dei residui;
- anticipazione di tesoreria e cassa vincolata;
- equilibri di bilancio e risultato di amministrazione;
- fondo rischi contenzioso e debiti fuori bilancio;
- ripiano del disavanzo.

2. L'andamento delle riscossioni dei residui attivi nel triennio 2018-2020 presenta dati deficitari sia per il titolo 1 che per il titolo 3, tali da comportare, in particolare per il 2019, un indice di riscossione totale inferiore al 25%, confermato anche per il 2020 che pure evidenzia un leggero miglioramento sia per il titolo 1 (31%) che per il titolo 3 (38,79%).

Anche le riscossioni in conto competenza delle entrate proprie comunali di titolo 3 presentano dati estremamente modesti, attestandosi su una media, nel triennio 2018-2020, inferiore al 50%.

La relazione di fine mandato 2017-2022 trasmessa alla Sezione riporta, inoltre, ancora nel 2021, lo sfioramento dei parametri di deficitarietà strutturale riferiti all'indicatore 1.1 (incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% e a quello concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Nella risposta istruttoria del 20 ottobre 2022 il Comune ha evidenziato carenze sul piano delle risorse umane a disposizione al fine dell'approntamento di un efficiente sistema di riscossioni, dando conto delle iniziative intraprese, anche con riguardo alle procedure informatiche, per accelerare la fase di riscossione e segnalando di aver affidato, da ultimo, all'Agenzia entrate riscossione, con deliberazione consiliare n. 29 del 22 agosto 2022, il recupero coattivo delle entrate comunali.

I dati del 2021 confermano le problematiche relative all'andamento degli incassi in conto residui con un deciso miglioramento, invero, per le riscossioni in conto competenza delle entrate extratributarie (pari all'83%).

2.1. Nel triennio 2018-2020 è stato rilevato anche un basso grado di smaltimento dei residui passivi dei titoli 1 e 2, in particolare per le spese in conto capitale, come si evince dai dati sugli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti 2018 (85,37 giorni) e 2019 (60,27).

Nonostante i rilievi formulati in sede istruttoria, permangono lacune, sul sito istituzionale dell'ente, per quanto concerne la pubblicazione degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti commerciali, l'ammontare complessivo del debito e, alla luce di quanto riportato dal revisore nel parere al rendiconto 2021, il rispetto dell'obbligo di allegazione al rendiconto del prospetto di cui all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014; peraltro, analoghe carenze sono state riscontrate, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale comunale, con riguardo alla pubblicazione di bilanci e rendiconti dal 2016 in poi.

La relazione del revisore al rendiconto 2020 segnala, inoltre, il mancato rispetto dei termini di legge per i pagamenti, con conseguente obbligo di applicare il fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc) sul bilancio di previsione 2021-2023 nella misura massima del 5%.

Nella risposta istruttoria del 20 ottobre 2022 l'ente ha rappresentato di aver accantonato a tale titolo, nel bilancio di previsione 2021-2023, l'importo di euro 26.321,25, diminuito al valore di euro 16.283,34 nel bilancio di previsione 2022-2024 in cui l'ente ha riferito di aver applicato una percentuale del 2% sull'ammontare delle spese previste per acquisto di beni e servizi dell'esercizio (al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione); è stato, infine, riferito che nel rendiconto 2021 non è stato effettuato alcun accantonamento a titolo di Fgdc, senza chiarire se ciò sia dipeso da accertati miglioramenti sul piano della tempistica dei pagamenti e dello smaltimento del debito commerciale, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento.

I dati a disposizione per il 2021 confermano le criticità esposte in ordine alla capacità di smaltimento dei residui passivi, pari al 52,37% per la spesa corrente.

3. In conseguenza delle descritte criticità sul piano delle riscossioni l'ente presenta un saldo cassa finale pari a 0 per gli anni che vanno dal 2017 al 2019 e risulta in costante

anticipazione di tesoreria, con importi non restituiti al 31/12; la situazione appare in miglioramento negli ultimi due esercizi, e, in particolare, nel 2021, come da prospetto che segue:

Anticipazioni di tesoreria	2021	
	competenza	residui
Debito vs il tesoriere all'1-1		0,00
Riscossioni anticipazione di tesoreria	23.191,30	
Rimborso anticipazioni di tesoreria	23.191,30	0,00
Debito vs il tesoriere al 31/12	0,00	0,00

3.1. L'ente ha confermato di non aver ancora assunto la determina di quantificazione della cassa vincolata richiesta dai principi contabili, oggetto di rilievo nella relazione del revisore al rendiconto 2020.

Al riguardo la ricostruzione contabile dei vincoli di cassa al 31 dicembre 2020, effettuata per la sola gestione di parte capitale, ponendo a confronto il totale dei residui passivi da riportare al 31/12, integrati con il fondo pluriennale vincolato (Fpv) di spesa, rispetto ai correlati residui attivi al 31/12, sommati all'avanzo destinato a spese per investimento e alle entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale, ha fatto emergere un importo di cassa vincolata di euro 50.593,86, interamente da ricostituire.

Residui da riportare al 31/12	2018		2019		2020	
	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE INVESTIMENTO	87.349,89		0,00		0,00	
Titolo 4 Entrata	1.384.226,10		1.354.801,18		1.243.608,59	
Titolo 5 Entrata	0,00		0,00		0,00	
Titolo 6 Entrata	607.262,36		603.194,32		543.122,13	
Risorse di entrata corrente destinate a spesa in c/capitale	0,00		0,00		24.136,76	
A) Totale entrate di parte capitale	2.078.838,35		1.957.995,50		1.810.867,48	
Titolo 2 Spesa		1.634.402,05		1.762.768,46		2.058.784,66
Titolo 3 Spesa		0,00		0,00		0,00
FPV di parte capitale		627.698,19		391.638,94		76.731,63
B) Totale spesa parte capitale		2.262.100,24		2.154.407,40		2.135.516,29
C) Differenza (A-B)	-183.261,89		-196.411,90		-324.648,81	
D) Saldo di cassa al 31 dicembre	0,00		0,00		274.054,95	
E) Cassa vincolata teorica = D, oppure =C, se C negativo è in valore assoluto < a D		0,00		0,00		274.054,95
F) Vincoli di cassa da ricostituire: se C in valore assoluto è in valore assoluto > a D		183.261,89		196.411,90		50.593,86

L'ente, senza confutare la ricostruzione sopra esposta, ha manifestato la necessità di ulteriore approfondimento sul punto.

È stata, infine, confermata la mancata nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili, oggetto di rilievo da parte dell'organo di revisione già nella relazione al rendiconto 2020.

4. Anche sul piano degli equilibri di bilancio sono state riscontrate gravi criticità quali il risultato negativo del "saldo di competenza" (W1) per l'esercizio 2018 (per euro - 194.859,61) in cui è emersa la situazione di deficitarietà strutturale dell'ente, con assoggettamento ai controlli ex art. 243 Tuel.

Numerose problematiche sono state evidenziate nella relazione del revisore al rendiconto 2019 sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, non avendo l'ente conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 l. n. 145/2018, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.m. 1° agosto 2018) che riporta i seguenti esiti:

- W1 (risultato di competenza): euro - 50.602,85

- W2 (equilibrio di bilancio): euro - 113.177,32
- W3 (equilibrio complessivo): euro - 411.124,20

In sede istruttoria l'ente ha motivato il saldo negativo di competenza 2018 con la cancellazione di residui attivi TARI per euro 426.174,28 e quello 2019 con mancato accertamento di entrate da taglio bosco, aggiudicato nel 2019 a fronte di una stipula contrattuale intervenuta solo nel 2020; ancora nel 2021 persiste un saldo di parte capitale (Z1) negativo (euro - 45.582,52), giustificato con il mancato accertamento di un'entrata di euro 50.000 a fronte di un impegno di euro 100.000.

4.1. È stata riscontrata, altresì, la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per il triennio 2018-2020, motivata, nella risposta istruttoria del 20 ottobre 2022, con la circostanza che *"le eventuali entrate correnti vincolate hanno sempre avuto la corrispondente spesa corrente imputata ed esigibile nello stesso esercizio"*.

4.2. L'andamento del risultato di amministrazione per gli esercizi finanziari successivi all'avvio della c.d. armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e sino a tutto l'esercizio 2021 è riepilogato, nelle sue diverse componenti, nel prospetto che segue con dati tratti da BDAP e verificati in sede istruttoria:

Risultato di amministrazione								
	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo di cassa al 31 dicembre		156.879,23	249.676,43	0,00	0,00	0,00	274.054,95	256.538,16
Residui attivi da riportare	Riaccertamento straordinario	4.340.305,49	4.001.795,49	3.722.443,39	3.497.358,83	3.791.376,29	3.781.027,57	3.842.889,50
Residui passivi da riportare		3.222.337,50	3.221.658,72	2.777.352,68	2.617.828,38	2.747.645,05	3.058.747,29	3.089.226,77
FPV per spese correnti		233.901,52	60.352,03	14.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale		939.147,76	813.142,79	397.244,94	627.698,19	391.638,94	76.731,63	59.008,71
Risultato di amministrazione (A)	38.265,80	101.797,94	156.318,38	533.637,71	251.832,26	652.092,30	919.603,60	951.192,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre								
Parte accantonata								
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0,00	0,00	151.702,42	212.791,48	365.031,23	740.646,38	878.477,22	995.497,87
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00	230.882,61	283.082,95	273.592,63	264.030,56	254.396,20
Fondo perdite società partecipate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	89.349,89	11.103,48	5.500,00	15.118,14	36.442,92
Totale parte accantonata	0,00	0,00	151.702,42	533.024,01	667.217,66	1.019.739,01	1.157.625,92	1.365.336,99
Parte vincolata								
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	21.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,77	29.904,77
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,00	55.531,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,88	10.788,78	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	21.283,24	0,00	0,00	10.788,88	10.788,78	29.904,77	29.904,77
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,95	25.930,95	25.930,95
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,95	25.930,95	25.930,95
Totale parte disponibile	38.265,80	80.514,70	1.615,96	613,70	-126.174,28	-104.366,44	-319.389,04	-525.511,59
Fonte: Delibera riaccertamento straordinario, Rond. 2018 Banca Dati Finanza Locale; 2016/2021 Banca Dati BDAP								

Si è tenuto conto, tra l'altro, delle risultanze delle attività di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25 maggio 2015 all'esito della quale è stato registrato un saldo positivo (totale parte disponibile di euro 38.265,80).

4.3. A seguito di rilievo istruttorio l'ente ha provveduto alle correzioni, in BDAP, dei dati del fondo cassa al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, chiarendo che il totale della parte disponibile al 31 dicembre 2020, per come approvato con delibera di

Consiglio comunale del 6 agosto 2021, n. 16, è pari a euro - 349.389,04 e non a euro - 75.344,09.

4.4. Avuto riguardo alla composizione del risultato di amministrazione e, in particolare, alla parte accantonata, è stata notata, anzitutto, la mancata iscrizione di risorse a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) per le annualità 2014 e 2015, che avrebbe comportato un peggioramento della parte disponibile tale da far emergere, di per sé, verosimilmente, una situazione di disavanzo di amministrazione. Da una ricostruzione effettuata d'ufficio per l'importo del Fcde da accantonare a consuntivo 2020, sono state rilevate, considerando i soli residui di titolo 1 e 3 e il ricorso alla facoltà di cui all'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, attestato nella relazione del revisore al rendiconto 2020, somme di importo più elevato, come da prospetti che seguono, tali da peggiorare la parte disponibile del risultato di amministrazione:

		FCDE 2020 CON APPLICAZIONE 107 BIS								
titolo I	2016	2017	2018	2019	2019	media %2016-2020	complemento a 100	RA da riportare al 31 12 2020	FCDE	
residui iniziali	671279,88	785.754,11	1.083.344,40	850.756,81	850.756,81					
risc.c/residui	308.310,47	240.847,74	523.858,48	88.013,96	88.013,96					
media	45,93	30,65	46,02	22,10	22,10	33,36	66,64	1.362.699,40	908.053,32	
titolo III	2016	2017	2018	2019	2019	media %2016-2020	complemento a 100	RA da riportare al 31 12 2020	FCDE	
residui iniziali	89.077,82	89.030,79	166.696,6	264.427,44	264.427,44					
risc.c/residui	47.510,81	37.822,73	69.853,91	66.326,02	66.326,02					
media	53,34	41,67	47,16	25,08	25,08	38,47	61,53	281.563,37	73.262,36	
									1081357,68	

Più in generale, appare insoddisfacente la copertura, pari al 53,43%, assicurata dal fondo in parola ai residui attivi da entrate proprie mantenuti nel conto del bilancio al termine dell'esercizio 2020, quantificati, complessivamente, in euro 1.644.262,77.

In sede istruttoria l'ente, senza confutare il suddetto calcolo, ha ribadito la congruità dell'accantonamento effettuato: dal prospetto di calcolo inviato non risultano svalutati i residui attivi di titolo 3 per complessivi euro 155.283,40.

È stato, inoltre, segnalato, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021, un errore materiale nella valorizzazione del fondo, pari a euro 1.011.407,87 e non a euro 995.497,87, rettificato con delibera di Consiglio comunale del 14 novembre 2022, n. 34.

Da tale deliberazione, anche in ragione dell'azzeramento di un vincolo derivante da legge pari ad euro 29.904,77 per fondi Covid già utilizzati l'anno precedente, è scaturita una nuova quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione 2021 in euro - 531.647,76, come da prospetto che segue:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				274.054,95
RISCOSSIONI	(+)	862.450,95	2.254.617,56	3.117.068,51
PAGAMENTI	(-)	793.178,28	2.341.407,02	3.134.585,30
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			256.538,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			256.538,16
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.816.642,85	1.026.246,62	3.842.889,50
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.190.381,35	898.845,42	3.089.226,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (2)	(-)			59.008,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (3)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (4)	(=)			351.152,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (5)				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (6)				1.011.407,87
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (7)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				254.396,20
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo conferenzia				79.000,00
Altri accantonamenti				36.442,92
			Totale parte accantonata (B)	1.381.246,99
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				75.662,00
Vincoli derivanti da contributi di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	75.662,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	25.330,95
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-531.647,76
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (8)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (9)				

La tabella sottoriportata, costruita d'ufficio secondo la medesima metodologia utilizzata per il 2020, evidenzia una sottostima delle risorse da accantonare a Fcde ancora per il consuntivo 2021:

titolo I	2017	2018	2019	2020	2021	media%2017-2021	complemento a 100	RA da riportare al 31 12 2021	FCDE
residui iniziali	785.764,11	108.344,40	850.756,81	1262.722,65	1362.699,40				
risc c/residui	240.847,74	523.858,48	98.019,98	388.299,78	368.682,62				
media	30,65	46,02	22,10	30,75	28,52	31,61	68,39	1.669.434,86	141748,20
titolo III	2017	2018	2019	2020	2021	media%2017-2021	complemento a 100	RA da riportare al 31 12 2021	FCDE
residui iniziali	89.030,79	146.696,15	264.427,44	255.048,61	281.583,37				
risc c/residui	37.402,73	69.859,1	66.328,02	98.416,96	109.655,22				
media	41,67	47,16	25,08	38,59	36,21	37,74	62,26	208.603,05	29.867,44
									127185,64

4.5. Solo a partire dal 2017 risulta valorizzato, tra gli accantonamenti, il fondo anticipazioni di liquidità (Fal), legato agli importi che il Comune ha ottenuto da Cassa depositi e prestiti s.p.a., ex d.l. n. 78/2015, per un totale di euro 312.418,08, precedentemente iscritto tra i residui passivi; limitatamente al rendiconto 2017 l'importo accantonato non appare, tuttavia, in linea con i piani di ammortamento forniti in sede istruttoria in base ai quali l'accantonamento avrebbe dovuto essere pari a euro 292.502,06 e non a euro 230.882,64, con conseguente peggioramento del risultato di amministrazione.

4.6. L'ente ha manifestato la necessità di ulteriore approfondimento in ordine a quanto richiesto circa la composizione delle risorse vincolate e destinate ad investimenti nei risultati di amministrazione dal 2017 al 2020; ad oggi non risulta chiarito se e in che misura i vincoli sotto riportati, rivenienti da cancellazioni di residui passivi di parte capitale per un importo superiore a quello dei correlati residui attivi, siano stati correttamente valorizzati nei relativi risultati di amministrazione:

Insussistenze ed economie dei residui passivi 2017		Insussistenze dei residui attivi 2017		IMPORTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI
Gestione in conto capitale vincolata	-113.733,67	Gestione in conto capitale vincolata	-2.562,13	111.171,54
Insussistenze ed economie dei residui passivi 2018		Insussistenze dei residui attivi 2018		IMPORTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI
Gestione in conto capitale vincolata	-180.919,81	Gestione in conto capitale vincolata	-141.668,14	39.251,67
Insussistenze ed economie dei residui passivi 2019		Insussistenze dei residui attivi 2019		IMPORTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI
Gestione in conto capitale vincolata	-25.930,95	Gestione in conto capitale vincolata	0,00	25.930,95
Insussistenze ed economie dei residui passivi 2020		Insussistenze dei residui attivi 2020		IMPORTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI
Gestione in conto capitale vincolata	-44.247,55	Gestione in conto capitale vincolata	-35.862,97	8.384,58

5. Nel periodo 2015-2020 non risultano accantonamenti al fondo rischi contenzioso, salvo un importo esiguo nel 2018; nell'esercizio 2021 detto fondo risulta valorizzato per un importo di euro 79.000 che il Comune ha riferito essere stato quantificato in via presuntiva, sulla base del *petitum* di alcuni giudizi in corso, segnalando di essere stato impossibilitato, sempre per carenza di risorse umane, a disporre una ricognizione complessiva del contenzioso passivo a proprio carico al 31 dicembre 2021.

Nel 2022, con delibere di Consiglio comunale nn. 27 e 28 del 22 agosto 2022 e n. 38 del 14 novembre 2022, risultano riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel per importi pari, rispettivamente, a euro 84.622,32, euro 5.021,69 ed euro 55.696,05.

Secondo quanto riportato nel questionario sul 2018, l'ente risulta aver riconosciuto (così come nel 2017 e nel 2019) debiti fuori bilancio *ex art.* 194, comma 1, lett. e) Tuel per acquisto di beni e servizi senza impegno di spesa per complessivi euro 51.554,34, con importi ancora da riconoscere, al medesimo titolo, al 31 dicembre 2018 quantificati, in sede di riscontro istruttorio, in euro 76.704,21, di cui alcune definite in via bonaria e altre non ancora liquidate e oggetto di attività interlocutoria; tra le passività potenziali al 31 dicembre 2021 è stato inoltre indicato un debito verso Acea Ato 5 di euro 54.686,26.

In tale contesto vengono in rilievo anche i rapporti finanziari tra Comune e società partecipata SAF s.p.a. per i quali la relazione del revisore al rendiconto 2019 evidenzia, come già per il 2018, criticità sul piano delle riconciliazioni con una differenza residua a debito per l'ente di euro 45.673,89: anche su tale questione l'ente ha manifestato la necessità di ulteriori approfondimenti.

6. L'istruttoria ha analizzato anche la natura e le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione dell'ente.

L'esercizio 2018 registra un disavanzo di euro -426.174,28, giustificato con il rinvio della TARI 2018, poi accertata nel 2019 e oggetto di ripiano con delibera consiliare del 28 maggio 2019, n. 7.

Il rendiconto 2019, approvato con delibera di consiglio comunale del 22 luglio 2020, n. 2, si chiude con un disavanzo di euro - 404.366,44, ascrivibile, per euro 349.760,41, alla diversa modalità di calcolo del Fcde e oggetto di ripiano, con delibera di Consiglio n.

3 del 22 luglio 2020, ai sensi dell'art. 39-*quater* d.l.n.162/2019 (conv. dalla l. n. 8/2000), in 15 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2021 e quote costanti annuali di euro 23.317,36; con la stessa delibera è stato approvato il ripiano della residua quota di disavanzo ordinario di euro 54.606,03, imputandolo interamente all'esercizio finanziario 2020, con copertura a mezzo di risorse provenienti dal taglio del bosco programmato e non effettuato nel 2019 e successivamente accertato nell'anno 2020.

Se il consuntivo 2020 espone un disavanzo ascrivibile solo all'applicazione del citato art. 39 *quater* del d.l. n. 162/2019, il rendiconto 2021 si chiude con un ulteriore peggioramento del risultato di amministrazione, con un disavanzo quantificato, da ultimo, in euro - 531.647,76, in ragione della suddetta rettifica approvata dall'organo consiliare il 14 novembre 2022.

In continuità con quanto già disposto con la delibera di Consiglio del 13 giugno 2022, n. 10, l'ente ha proceduto, con delibera del 14 novembre 2022, n. 35, ad approvare il ripiano del complessivo disavanzo accertato al termine del 2021 in cinque annualità, dal 2022 al 2026, a quote costanti di euro 106.329.

7. Solo a seguito di rilievo istruttorio l'ente ha fatto pervenire i prospetti relativi alle spese di rappresentanza di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. nella l. n. 148/2011) per il 2021 e altre annualità pregresse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, volto a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti

pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3, Tuel) o irregolarità *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* (art. 148-bis, comma 1, Tuel), la Sezione può segnalare, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di successive pronunce in occasione delle prossime verifiche sui bilanci comunali. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

Alla luce delle numerose incongruenze riscontrate, il Collegio rileva, anzitutto, una situazione di confusione e approssimazione nella gestione contabile dell'ente, denotata, tra l'altro, da carenze e imprecisioni nell'invio dei dati alla BDAP e da lacune nei riscontri forniti nell'ambito della presente istruttoria.

Si richiamano, pertanto, il Comune e l'organo di revisione alla scrupolosa verifica di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali, quelli

comunicati alla BDAP e quelli riportati nei questionari trasmessi alla Sezione, provvedendo alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

Si fa riserva, in ogni caso, nell'ambito delle verifiche di competenza, di ulteriore approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile dei fondi connessi all'emergenza sanitaria Covid 19 nonché sui rapporti finanziari con società e organismi partecipati.

1. Andamento delle riscossioni, sfioramento dei parametri di deficitarietà strutturale e gestione dei residui

L'istruttoria ha fatto emergere un livello di riscossione dei residui attivi estremamente ridotto, foriero di tensioni sul piano della liquidità e di difficoltà di smaltimento dei residui passivi.

La Sezione segnala l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, richiamando a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei debitori e al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua e intensifichi le misure intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo a quelle in conto residui e alla fase di riscossione coattiva, oggetto di rilievi da parte dell'organo di revisione ancora nella relazione al rendiconto 2021.

Al fine di assicurare il recupero si raccomanda, altresì, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o della decadenza, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Il Collegio richiede, inoltre, di procedere, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2022, a uno scrupoloso monitoraggio e ricognizione dei residui in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e, tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, di approfondire le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento; per quanto concerne i residui attivi da contributi regionali

si raccomanda di aderire alle attività di riconciliazione che la Regione Lazio, secondo quanto emerso dalle istruttorie propedeutiche al giudizio di parifica del rendiconto 2021, ha posto in essere al fine di allineare completamente le reciproche posizioni debitorie e creditorie con gli enti locali del territorio.

Si richiama, inoltre, l'esigenza di proseguire nell'implementazione di soluzioni, anche di ordine organizzativo, per l'integrale osservanza delle regole sulla tempestività dei pagamenti commerciali, provvedendo alla quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali nel rispetto delle previsioni di legge; si sollecita, altresì, l'ente all'osservanza, sul proprio sito *web* istituzionale (sezione "*Amministrazione Trasparente*"), degli obblighi di pubblicità normativamente previsti.

2. Anticipazione di tesoreria e cassa vincolata

Dall'istruttoria è emersa una cronica carenza di liquidità da parte del Comune, comprovata, oltre che dal sistematico utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, non restituite al termine dell'esercizio, dal ricorso, nel tempo, alle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento da Cassa depositi e prestiti.

Solo negli ultimi esercizi il ricorso alle anticipazioni di cassa è stato sensibilmente ridotto, dovendosi, tuttavia, registrare ancora significative lacune sul piano della quantificazione della cassa vincolata.

Al riguardo la Sezione, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano destinate, richiama il Comune all'utilizzo delle entrate vincolate in conformità ai dettami dell'art. 195 Tuel, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all'utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, *ex art.* 195, comma 2, Tuel e secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e pronta ricostituzione dei vincoli pretermessi nei precedenti esercizi.

Si sollecita, inoltre, la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 al fine di assicurare la corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 93, comma 2, e 233 del d.lgs. n. 267/2000.

Con l'occasione, tenuto conto delle attività in corso sul piano della ricostruzione dei vincoli di cassa, si richiama la necessità di azioni immediate ai fini di una corretta

contabilizzazione delle risorse rivenienti da progetti finanziati con il Pnrr, rammentando le previsioni del d.m. 11 ottobre 2021, con particolare riguardo: alla predisposizione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa (art. 3, comma 3); all'adozione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità e conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il conseguimento dei relativi *target* e *milestone* intermedi e finali (art. 8).

4. Equilibri di bilancio e risultato di amministrazione

Sul punto si rileva, per il periodo esaminato, la fragilità degli equilibri di bilancio comunale tanto sul piano corrente che su quello capitale cui si associano profili di incertezza e inattendibilità del risultato di amministrazione con riguardo alla corretta valorizzazione dei fondi prudenziali, dei vincoli da apporre all'avanzo e alla stima delle passività potenziali.

In tale contesto rileva, anzitutto, la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che, come noto, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate di incerta riscuotibilità siano adeguatamente sterilizzati al fine di scongiurare un incremento non sostenibile della capacità di spesa tale da minare gli equilibri di bilancio.

Come recentemente osservato nella giurisprudenza della Corte (cfr. Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, delibera n. 249/2022/PRSP) è essenziale limitare quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo: difatti, *«sebbene il principio contabile applicato non predetermini le "entrate di dubbia e difficile esazione", la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. L'applicazione del metodo ordinario, infatti, prevede che, a consuntivo, il Fcde sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi cinque esercizi».*

Pertanto, la Sezione invita l'ente a verificare attentamente le entrate considerate di dubbia e difficile esazione: senza tale preventiva e attenta ricognizione, non è, difatti, possibile procedere ad una reale determinazione del Fcde, che sia conforme ai principi contabili, con la conseguenza di fondare la copertura di spese certe su entrate di dubbia esazione; parimenti, appare di tutta evidenza che, se non si incide sul miglioramento delle riscossioni, l'ente sarà tenuto a dover accantonare importi sempre più cospicui a titolo per siffatta posta, con un inevitabile impatto negativo sul risultato di amministrazione.

Per tutto quanto precede, si rende necessario richiamare l'amministrazione ad attenersi scrupolosamente all'applicazione dei principi contabili nella quantificazione del Fcde tanto come stanziamento nel bilancio di previsione, quanto come accantonamento in sede di rendiconto, con particolare riguardo alla necessaria svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per cui *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*. Più in generale, si richiama a un puntuale calcolo delle quote accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione che risulta dirimente per determinare in modo attendibile il risultato sostanziale della gestione.

Al riguardo appare imprescindibile, in vista dell'approvazione del rendiconto 2022, che l'ente porti a termine le verifiche in essere sulle quote vincolate e destinate a investimenti del risultato di amministrazione, provvedendo ad una valutazione attualizzata dei riflessi, sulla gestione in corso, delle suddette problematiche legate alla mancata valorizzazione nell'avanzo dei vincoli rivenienti da cancellazioni di residui passivi di parte capitale per un importo superiore a quello dei correlati residui attivi.

Si raccomanda, altresì, una corretta imputazione delle risorse da vincolare nell'ambito delle singole voci previste dai principi contabili, con attenta compilazione dei relativi prospetti allegati al rendiconto tale da garantire maggiore trasparenza e chiarezza delle singole risorse oggetto di vincolo.

La Sezione invita, inoltre, il Comune a monitorare la corretta determinazione del Fpv per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio per le spese di lite e per le risorse da destinare al trattamento accessorio e premiante, tenuto

conto delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo fondo.

Si raccomanda, pertanto, di osservare la nuova competenza finanziaria c.d. potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa: tale verifica va necessariamente condotta unitamente tra il settore tecnico e il settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un periodo di tempo ultrannuale, sia veritiero, trasparente e attendibile.

5. Fondo rischi contenzioso e debiti fuori bilancio

All'esito dell'istruttoria deve rilevarsi come l'ente non sia stato in grado di comprovare la congruità degli accantonamenti e, a monte, le modalità di quantificazione del fondo contenzioso alla luce del valore complessivo delle controversie in essere al 31 dicembre 2021 e del rischio stimato di soccombenza.

Sul punto il Collegio, ai fini di una rigorosa determinazione del fondo contenzioso, richiama le previsioni di cui al punto 5.2., lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte a oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia una "*significativa probabilità di soccombere*" e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al "*pagamento di spese*" e gli orientamenti già espressi in argomento (*ex multis*, delib. n. 80/2020/PRSE) ai fini della valutazione delle passività potenziali.

Si segnala, pertanto, la necessità di addivenire tempestivamente ad una chiara ricognizione delle controversie in essere, procedendo a congrui accantonamenti a copertura dei rischi dell'intero contenzioso pendente, in conformità ai principi contabili, per evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione (cfr., da ultimo, sulle modalità di determinazione del fondo rischi contenzioso Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, delib. n. 131/2022/VSG).

Si richiama, altresì, l'ente ad un'attenta programmazione e gestione della spesa che impedisca l'emergere di debiti fuori bilancio cui dare riconoscimento in corso d'esercizio, monitorandone costantemente l'incidenza sui propri equilibri di bilancio.

I profili di incertezza nella ricognizione delle passività potenziali emersi nel corso dell'istruttoria (anche nei rapporti con la partecipata SAF s.p.a.) rendono necessario sollecitare, in vista dell'approvazione del prossimo rendiconto, un'adeguata attività di verifica e quantificazione, disponendo i necessari accantonamenti prudenziali e attivando, in presenza di poste debitorie già certe, le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio secondo le regole previste dagli artt. 193 e 194 del Tuel.

6. Ripiano del disavanzo

Profili di irregolarità contabile si rilevano anche in ordine alle modalità di recupero del disavanzo di amministrazione 2021.

Viene, anzitutto, in rilievo la rettifica delle risultanze del rendiconto 2021 disposta, solo a novembre 2022, con delibera consiliare n. 34/2022, secondo quanto esposto in fatto: in proposito, ferme restando le peculiarità del caso in questione, anche in considerazione della normativa legata all'emergenza pandemica, si ravvisa la necessità di richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell'anno precedente ormai concluso e certificato.

Avuto riguardo alle modalità di ripiano quinquennale individuate per il recupero del disavanzo, deve osservarsi come nelle delibere consiliari dell'ente non venga adeguatamente considerata la natura composita del disavanzo al 31 dicembre 2021, ascrivibile, come visto, per euro 326.071,68 alla diversa modalità di calcolo del Fcde, ripianabile, ai sensi dell'art. 39-*quater* d.l.n.162/2019, in 15 anni, a partire dal 2021 a quote costanti annuali di euro 23.317,36 e, per la quota residua, pari a euro 205.576,08, ripianabile in massimo tre anni secondo le regole ordinarie fissate dell'art. 188 Tuel.

A tal proposito si rammenta che l'art. 188, comma 1, Tuel prescrive, in termini generali, che, di norma, *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto"* e che *"Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il*

piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.

Pertanto, la modalità di ripiano complessivo su base quinquennale del disavanzo emerso in sede di rendiconto 2021 approvata dall'ente non appare in linea con il dato normativo sopra riportato per come costantemente interpretato nella giurisprudenza di questa Corte laddove si è affermato (cfr. deliberazione n. 119/2016/PAR Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, che richiama la pronuncia nomofilattica resa dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 30/2016/QMIG) che la disposizione in esame *“impone all'organo consiliare competente a deliberare il rendiconto della gestione di adottare provvedimenti idonei a ripianare il disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto, prevedendo la duplice possibilità - la cui valutazione, basata sulla sostenibilità delle modalità di ripristino dell'equilibrio di bilancio, è rimessa alla scelta dell'organo consiliare - di applicare il disavanzo di amministrazione accertato interamente all'esercizio successivo (iscrivendolo in bilancio come prima posta negativa) oppure di prevedere il suo ripiano nell'arco temporale massimo di un triennio, e comunque non oltre la consiliatura”*. In sostanza, la norma consente l'applicazione dell'intero disavanzo accertato ai sensi dell'articolo 186 Tuel ad un solo esercizio finanziario (ripiano annuale) oppure ad un arco temporale più lungo, ma al massimo triennale (ripiano pluriennale) (cfr. anche la delibera di questa Sezione n. 6/2021/PRSE).

Tale principio è stato recentemente sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 246/2021) che ha rimarcato il limite massimo della durata della programmazione triennale quale termine congruo per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario.

Nel caso di specie il descritto profilo temporale di recupero del disavanzo 2021 non appare in linea con il disposto dell'art. 188 Tuel neppure considerando la situazione di fine mandato dell'amministrazione comunale in quanto, come evidenziato sempre dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione n. 30/2016/QMIG), sebbene la circostanza che gli esercizi successivi a quelli di emersione del disavanzo superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale (che costituisce precipuo obbligo gestionale), esso deve essere mantenuto nel periodo di

estensione triennale, salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione.

Inoltre, avuto sempre riguardo alla natura composita del disavanzo 2021, dalla documentazione agli atti, non si evince un'espressa volontà consiliare di ridurre (da 15 a 5 anni) il profilo temporale del ripiano della quota di disavanzo ascrivibile al diverso metodo di calcolo del Fcde *ex art. 39 quater* del d.l. n. 162/2019 approvato con la delibera di Consiglio n. 3/2020; anzi, dall'esame del prospetto degli equilibri di bilancio, all'esercizio 2021 risulta correttamente imputata la relativa quota annuale di disavanzo di euro 23.317,36.

Di seguito si riporta un prospetto descrittivo, allo stato degli atti, delle diverse quote annuali che compongono il disavanzo di amministrazione del Comune a partire dal 2020, con precisazione delle quote da iscrivere per gli esercizi futuri, fermi restando, naturalmente, gli andamenti del 2022 e delle prossime gestioni.

		RdA 2021 rettificate	- 531.647,76					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/2035
Quota disavanzo <i>ex art. 39 quater</i> applicato all'esercizio	Quota annuale pari a euro 23.317,36	0,00	23.317,36	23.317,36	23.317,36	23.317,36	23.317,36	233.173,60
Quota disavanzo <i>ex art. 168 TUEL</i> applicato all'esercizio		54.606,03	0,00	68.525,36	68.525,36	68.525,36	0,00	0,00
Quota totale disavanzo applicato all'esercizio		54.606,03	23.317,36	91.842,72	91.842,72	91.842,72	23.317,36	233.173,60
Risultato atteso esercizio (corrispondente al residuo disavanzo <i>ex art. 39 quater</i>)		- 349.760,41	- 326.071,68	- 439.805,04	- 347.962,32	- 256.119,60	- 232.802,24	371,36
Maggior disavanzo (differenza tra RdA lett. c) e Risultato atteso). Da ripianare <i>ex art. 168 TUEL</i>	Quota annuale pari a euro 68.525,36		- 293.578,08					

Si rende, pertanto, necessario che, in vista dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, il Comune si attenga rigorosamente alle prescrizioni dell'art. 188 Tuel e dell'art. 39 *quater* del d.l. n. 162/2019 nel modulare il profilo temporale del piano di rientro in coerenza con la natura del proprio disavanzo di amministrazione.

Alla luce delle carenze riscontrate per esercizi pregressi, si chiede, infine, di assicurare, anche in caso di ricognizione negativa, la redazione, trasmissione e pubblicazione a norma di legge dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. dalla l. n. 148/2011), richiamando i criteri individuati dalla giurisprudenza contabile in materia (*ex multis*, Sez. reg. contr. Piemonte, n. 70/2020/PRSE) in ordine, tra l'altro, alla congruità della spesa e

all'esigenza di uno stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e con la necessità del medesimo di accrescere il prestigio verso l'esterno.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Pofi riveli numerosi profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che meritano di essere segnalati per l'adozione delle misure correttive.

Per tutto quanto precede, è necessario acquisire, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2022, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle criticità accertate nel corso della presente deliberazione e alle misure correttive attivate, con particolare riguardo alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata, agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui, all'andamento delle riscossioni e ai rapporti finanziari con gli organismi partecipati.

Nella stessa relazione l'ente dovrà, altresì, documentare gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui 2022 e la corretta composizione del risultato di amministrazione 2022, con specifico riguardo alla congruità degli accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità e a fondo rischi contenzioso e alla quantificazione della parte vincolata e destinata a investimenti; l'ente dovrà, altresì, comprovare la contabilizzazione delle risorse assegnate per progetti finanziati con il Pnrr nel rispetto del d.m. 11 ottobre 2021 e il recupero del disavanzo di amministrazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 188 Tuel e all'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, di illegittimità-irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente in ordine ai seguenti aspetti:

- andamento delle riscossioni, sfioramento dei parametri di deficitarietà strutturale e gestione dei residui;
- anticipazione di tesoreria e cassa vincolata;
- equilibri di bilancio e risultato di amministrazione;

- fondo rischi contenzioso e debiti fuori bilancio;
- ripiano del disavanzo.

RICHIEDE

a) al Comune di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità e, in particolare, di provvedere a:

- adottare misure concrete per contrastare la carenza di liquidità e migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate sia del pagamento dei residui passivi, assicurando, altresì, l'integrale rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali;
- assicurare il rispetto dei principi contabili nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
- assicurare la corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi contabili;
- assicurare la corretta composizione del risultato di amministrazione 2022, con specifico riguardo alla congruità degli accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità e a fondo rischi contenzioso e alla quantificazione della parte vincolata e destinata a investimenti;
- garantire la contabilizzazione delle risorse assegnate per progetti finanziati con il Pnrr nel rispetto del d.m. 11 ottobre 2021;
- assicurare, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, il rispetto delle previsioni normative dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 in tema di verifica dei rapporti di credito e debito con le società e gli organismi partecipati, attivando le misure di riconciliazione previste per legge in caso di discordanze;
- effettuare il recupero del disavanzo di amministrazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 188 Tuel e all'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019;
- inviare alla Sezione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2022, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle criticità accertate e alle misure correttive attivate nei termini descritti in parte motiva;

b) all'organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, all'organo di revisione dell'ente;
- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ottavio CALEO



OTTAVIO
CALEO
CORTE DEI
CONTI
10.01.2023
11:23:56
GMT+00:00

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI



ROBERTO BENEDETTI
CORTE DEI CONTI
10.01.2023 13:11:50 GMT+01:00

Depositata in Segreteria l'11 gennaio 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO



CORTE DEI CONTI

AURELIO CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
11.01.2023 09:30:19
GMT+01:00